



## **DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 16 : CRITERI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELL'INFORMAZIONE DELLA REVOCA/CESSAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL'IMPRESA**

### **IL CONSERVATORE**

- Visto l'art. 16 comma 6 e 6 bis, D.L. n. 185/2008 ( convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n.221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27 Aprile 2015 ( registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere “cancellati” dal registro delle imprese;
- Considerato che Infocamere scpa, è in grado di fornire gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il registro imprese della Maremma e del Tirreno ( in precedenza registro delle imprese di Livorno e registro imprese di Grosseto) evidenziando le anomalie riscontrate in particolare : a) gli indirizzi PEC revocati o inattivi; b) gli indirizzi PEC multipli ( cioè riferiti a più imprese o a più imprese e professionisti); c) gli indirizzi PEC invalidi ( in cui sono compresi gli indirizzi PEC formalmente non corretti e i cd. “indirizzi Pec del cittadino” che non possono essere iscritti nel registro imprese);
- Ritenuto che la Direttiva ministeriale richieda l’aggiornamento d’ufficio degli indirizzi PEC iscritti quando ciò non venga comunicato dalle imprese;

- Considerato che la Direttiva utilizza la locuzione “cancellazione dal registro imprese” ex art. 2191 c.c. al fine di esprimere l’esigenza di pubblicare nei registri delle imprese le informazioni degli indirizzi di PEC di esclusiva titolarità delle imprese, attivi e non revocati;
- Valutato che gli eventi che portano all’aggiornamento dell’indirizzo PEC sono sussumibili nel procedimento di iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c.c. quando si tratti di indirizzi che sono stati correttamente iscritti e che devono essere aggiornati perché scaduti e non rinnovati, oppure revocati o, comunque, quando si tratti di indirizzi non più utilizzabili dall’impresa perché ad essa non univocamente riferibili;
- Valutato che le anomalie riscontrate negli indirizzi PEC trasmessi da Infocamere scpa sono classificabili ( ad eccezione di una parte degli indirizzi di cui al punto c ) nelle ipotesi sopra descritte e che sussistono pertanto i motivi per avviare il procedimento di iscrizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2190 c.c., allo scopo di aggiornare le notizie ad essi riferite;
- Considerato che l’iscrizione d’ufficio della notizia che l’indirizzo PEC non è attribuibile all’impresa compete al giudice del registro delle imprese, il quale provvede in caso di inerzia dei soggetti obbligati dopo che l’ufficio li abbia invitati ad adempiere in base all’art. 2190 c.c.;
- Valutato che in casi di Pec invalida è possibile attivare il diverso procedimento di cancellazione d’ufficio, finalizzato ad eliminare del tutto l’informazione dal registro imprese mediante provvedimento del giudice del registro ( art. 2191 c.c);
- Preso atto che l’aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali e societarie e che l’eliminazione dalla visura ordinaria dell’indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria;
- Valutato pertanto che le PEC scadute, revocate, inattive, invalide o non univoche debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all’ufficio di aver contezza dell’inadempimento;
- Considerato che è possibile valutare che il numero di PEC scadute, inattive, revocate invalide o non univoche sia molto elevato e che conseguentemente sia parimenti elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;
- Considerato che la modalità di notificazione ordinaria si renderebbe necessaria a seguito dell’impossibilità di provvedervi via PEC;

- Ritenuto che in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi a cura del Giudice del Registro, non appare ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento, con modalità ordinarie;
- Visto l'art. 8 della legge 241/1990 che stabilisce :” qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;
- Ritenuto che la regola sopra ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato ad imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora “il numero dei destinatari” renda la notificazione personale particolarmente “gravosa”;
- Considerato che anche il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, potrà essere analogamente emanato dal giudice del registro delle imprese in via “cumulativa” con provvedimento “plurimo”, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'ufficio e sulla cui posizione risulteranno iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità formali;
- Valutato che stante le diverse irregolarità pare funzionale distinguere la comunicazione di avvio del procedimento in relazione ai vari tipi di carenza formale sopra evidenziati;
- Valutato inoltre che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere, non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive dei diritti di segreteria;
- Valutato che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- Vista la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è on line, consultabile in una apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio;
- Valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di

tempo, da quantificarsi in 30 giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca pertanto valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990;

### **DISPONE**

- 1) che tutte le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio ( art. 2190 c.c.) dell'informazione che l'indirizzo PEC non è più attribuibile all'impresa ( es. in quanto revocato, non attivo, scaduto o non univoco) nonché le notificazioni delle comunicazioni di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC ( art. 2191 c.c.) avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990. Decorso tale periodo le comunicazioni saranno disponibili nell'archivio digitale dell'albo.
- 2) che sia pubblicato con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, anche l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nell'albo camerale on line per trenta giorni; decorso tale periodo di tempo resterà disponibile alla consultazione nell'archivio digitale dell'albo

Il presente provvedimento, le comunicazioni di avvio del procedimento e gli elenchi delle imprese interessate saranno inoltre disponibili on line, per trenta giorni, nella sezione registro imprese del sito internet della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Livorno, 20 Settembre 2016

**IL CONSERVATORE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)